

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO NELLE "UNIONE MONTANA VALLE MAIRA"

(Approvato con Delibera del Consiglio dell'Unione Montana Valle Maira n. del)

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 446 del 15.12.1997 per l'istituzione, nell'Unione Montana Valle Maira, dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo 23/2011.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Articolo 2

Istituzione, presupposto dell'imposta e sua destinazione

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23 esclusivamente per il finanziamento, totale o parziale, degli interventi in materia di turismo, nonché degli interventi di manutenzione e recupero, nonché di fruizione e valorizzazione dei beni culturali, paesaggistici e ambientali, ricadenti nel territorio dell'Unione Montana Valle Maira.

Tra gli interventi in materia di turismo, nell'ambito delle funzioni e dei compiti spettanti ai Comuni, è compreso almeno uno dei seguenti:

- Sviluppo di punti di accoglienza ed informazione e di sportelli di conciliazione per i turisti;
 - Progetti di sviluppo degli itinerari turistici e dei circuiti di eccellenza, anche in ambito intercomunale;
 - Manutenzione e potenziamento del patrimonio sentieristico;
 - Ristrutturazione e adeguamento delle strutture e dei servizi destinati alla fruizione turistica, con particolare riguardo all'innovazione tecnologica, agli interventi ecosostenibili ed a quelli destinati al turismo accessibile;
 - Interventi di manutenzione e recupero dei beni culturali, paesaggistici e ambientali ricadenti nei territori comunali rilevanti per l'attrazione turistica, ai fini di garantire una migliore ed adeguata fruizione;
 - Finanziamento di interventi promozionali e/o eventi di attrazione turistica da realizzarsi anche in collaborazione con la Regione e/o con altri enti locali e/o con associazioni, e/o con fondazioni, e/o con privati;
 - Incentivazione di progetti volti a favorire il soggiorno di giovani, famiglie ed anziani presso le strutture ricettive, ubicate nei territori comunali, durante i periodi di bassa stagione;
 - Progetti ed interventi destinati alla formazione e all'aggiornamento delle figure professionali operanti nel settore turistico, con particolare attenzione allo sviluppo dell'occupazione giovanile;
 - Servizi pubblici locali e di accoglienza.
2. L'applicazione dell'imposta decorre dal 1° gennaio 2019.

3. L'imposta è corrisposta nelle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, strutture ricettive alpinistiche, strutture ricettive rurali, strutture ricettive all'aria aperta, nonché negli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'art.4 del decreto legislativo 24 aprile 2017 n. 50, ubicate nel territorio dei Comuni facenti parte dell'Unione Montana Valle Maira.
4. La destinazione delle risorse di cui al punto 1 è stabilita dall'amministrazione dell'Unione Montana Valle Maira, sentita nel merito l'Assemblea dei sindaci.
5. La Giunta dell'Unione relaziona annualmente al Consiglio circa la determinazione, la destinazione, l'utilizzo delle risorse tra i diversi interventi e gli obiettivi ed i risultati conseguiti. La relazione è trasmessa telematicamente all'Osservatorio nazionale del turismo, istituito presso il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo.

Articolo 3

Soggetto passivo e Responsabile degli obblighi tributari

1. I soggetti passivi dell'imposta sono individuati in coloro che pernottano nelle strutture ricettive alberghiere e extra-alberghiere dei Comuni facenti parte dell'Unione Montana Valle Maira non iscritti all'anagrafe dei Comuni facenti parte l'Unione Montana.
2. I soggetti che presentano le dichiarazioni ed effettuano i relativi versamenti delle somme corrisposte dal soggetto passivo d'imposta sono individuati nei gestori delle strutture ricettive nonché nei proprietari, gli usufruttuari o chiunque abbia disponibilità di unità abitative per locazione turistica, nonché i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, gli operatori professionali, che intervengono quali mandatari o sub locatori.

Articolo 4

Misura dell'imposta

1. La misura dell'imposta è stabilita con provvedimento della Giunta dell'Unione Montana Valle Maira sentita l'assemblea dei Sindaci dei Comuni facenti parte dell'Unione stessa.
2. Nelle strutture di cui all'articolo 1 l'imposta è applicata fino ad un massimo di 7 pernottamenti consecutivi per periodo di pagamento (trimestre) purché effettuati nella medesima struttura.

Articolo 5

Esenzioni e riduzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) i minori fino al compimento dei 6 anni di età;
 - b) gli autisti di pullman e gli accompagnatori che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati di turisti; l'esenzione si applica per ogni autista e per un accompagnatore ogni venti turisti;
 - c) il personale dipendente della gestione della struttura ricettiva che ivi svolge attività lavorativa;
 - d) gli studenti ed i loro accompagnatori che alloggiano nelle strutture in occasione di gite scolastiche organizzate;
 - e) i portatori di handicap ed i loro accompagnatori, in ragione di un accompagnatore per ogni portatore di handicap;

- f) coloro che soggiornano in maniera non occasionale per motivi di lavoro o studio presso le strutture ricettive purché in possesso di un'autocertificazione comprovante le ragioni del pernottamento;
- g) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità amministrative, per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario.

Articolo 6

Versamento dell'imposta

1. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive corrispondono l'imposta al gestore della struttura, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse.
2. Il gestore della struttura ricettiva presenta la dichiarazione ed effettua il versamento, all'Unione Montana Valle Maira, dell'imposta di soggiorno dovuta, entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre, con le seguenti modalità:
 - a) mediante bollettino postale o bonifico bancario;
 - b) altra modalità stabilita dall'Unione Montana.

Articolo 7

Obblighi dei gestori delle strutture ricettive

1. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti a informare i propri ospiti circa l'applicazione, l'entità dell'imposta di soggiorno e delle esenzioni previste, affiggendo inoltre cartelli informativi in appositi spazi, e devono richiedere il pagamento dell'imposta entro il periodo di soggiorno di ciascun ospite.
2. Il gestore della struttura ricettiva è responsabile della riscossione e del versamento dell'Imposta di Soggiorno e deve comunicare all'Unione, ovvero al soggetto incaricato della riscossione, perentoriamente entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre solare, i seguenti dati:
 - a) il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del trimestre precedente;
 - b) il relativo periodo di permanenza;
 - c) il numero di pernottamenti soggetti all'imposta;
 - d) il numero di soggetti esenti dal pagamento e la relativa motivazione in base al precedente articolo 5;
 - e) l'imposta dovuta e gli estremi del versamento della medesima.Qualora la struttura non abbia avuto pernottamenti soggetti ad imposta nel trimestre di riferimento, la dichiarazione trimestrale, anche se negativa, deve essere presentata ugualmente.
3. La dichiarazione ed il versamento sono effettuati sulla base della modulistica predisposta dall'Unione Montana Valle Maira ed è trasmessa alla medesima, di norma, per via telematica, eventualmente anche attraverso apposito portale a tal fine istituito.
4. In caso di attivazione del suddetto portale, il gestore della struttura ricettiva ubicata nel territorio dell'Unione, contestualmente con l'inizio dell'attività, deve obbligatoriamente richiedere le credenziali per la registrazione della propria struttura nel portale telematico dell'imposta di soggiorno messo a disposizione dall'Unione.

6. Entro la medesima scadenza di cui al precedente comma 2, il gestore deve riversare all'Unione, ovvero al soggetto incaricato della riscossione, per ciascuna struttura, l'imposta di soggiorno riscossa nel trimestre oggetto di dichiarazione.
7. Il gestore della struttura ricettiva è tenuto a far compilare all'ospite, che si rifiuti di versare l'imposta, l'apposito modulo predisposto dall'Unione e trasmetterlo - entro tre giorni lavorativi - agli uffici dell'Unione stessa.
8. In caso di rifiuto anche della suddetta compilazione da parte dell'ospite, il gestore dovrà segnalare l'inadempienza, mediante modulo specifico predisposto dall'Unione, da trasmettere con le modalità di cui al comma precedente.
9. Il gestore della struttura ricettiva ha l'obbligo di conservare per cinque anni la documentazione relativa ai pernottamenti, all'attestazione di pagamento dell'imposta da parte di coloro che soggiornano nelle strutture e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno, al fine di rendere possibili i controlli tributari da parte dell'Unione.
10. Il gestore della struttura ricettiva è tenuto, ove richiesto ai sensi del successivo articolo 8, ad esibire e rilasciare ai competenti Uffici dell'Unione atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta riscossa e i rversamenti effettuati.
11. Parimenti, ai sensi dell'articolo 4, comma 5-ter, del Decreto Legge 24 aprile 2017 n. 50 convertito nella Legge 21 giugno 2017 n. 96, e dell'articolo 5, commi 4 e 5, della Legge Regione Piemonte 3 agosto 2017 n. 13, i proprietari, gli usufruttuari o chiunque abbia disponibilità di unità abitative per locazione turistica, nonché i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, gli operatori professionali, che intervengono quali mandatari o sub locatori, qualora incassino i canoni di locazione o i corrispettivi o qualora intervengano nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, sono responsabili della riscossione e del versamento dell'Imposta di Soggiorno, degli obblighi stabiliti dal presente articolo, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalle Leggi e dai Regolamenti.
12. Ai sensi dell'articolo 5, comma 7 lettera a), della Legge Regione Piemonte 3 agosto 2017 n. 13, i soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, qualora incassino i canoni di locazione o i corrispettivi, provvedono alla riscossione e al versamento dell'Imposta di Soggiorno e agli ulteriori adempimenti previsti dalle Leggi e dai Regolamenti, attraverso le modalità convenute.
13. I gestori delle strutture ricettive, normativamente preposti alla riscossione dell'Imposta di Soggiorno, qualificati come "Agenti contabili di fatto" in quanto aventi la materiale disponibilità di denaro di pertinenza pubblica, sono tenuti a presentare annualmente (entro il 30 gennaio di ogni anno) all'Unione Montana Valle Maira la rendicontazione annuale della gestione dell'Imposta di Soggiorno, compilando l'apposito modello, che dovrà essere inoltrato in una copia originale, debitamente compilata e sottoscritta, anche digitalmente, dal titolare/legale rappresentante all'Unione Montana, che per il tramite del Responsabile del bilancio, dovrà effettuare le verifiche formali del caso e trasmettere il modulo alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei Conti con le modalità ed i termini stabiliti dalla legge.

Articolo 8

Controllo e accertamento imposta

1. L'Unione Montana Valle Maira, anche avvalendosi dei Comuni facenti parte della stessa, effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente art. 7.

2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione, ove possibile previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive e soggetti assimilati, con esenzione di spese e diritti, può:
 - a) intimare ai soggetti passivi e ai gestori delle strutture ricettive - compresi proprietari, usufruttuari o chi abbia la disponibilità di unità abitative per locazione turistica, di cui all'articolo 5, comma 4 lettera b) e comma 7 lettera a), della Legge Regione Piemonte 3 agosto 2017, n. 13 - ad esibire o trasmettere atti e documenti;
 - b) inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con richiesta di restituirli compilati e firmati;
 - c) disporre ispezioni amministrative, anche tramite i Corpi di Polizia Municipale dei Comuni, presso le strutture ricettive, le sedi e le unità locali operative degli altri soggetti di cui all'articolo 8, comma 12 e 13, del presente Regolamento.
3. Gli avvisi di accertamento per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione e per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta sono motivati e notificati al gestore della struttura ricettiva, a pena di decadenza, entro il quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione od il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

Articolo 9

Sanzioni amministrative

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni previste dall'articolo 16 del Decreto Legislativo n. 472 del 1997.
3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all'art. 7, comma 2, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 7, comma 1, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 10

Riscossione coattiva

1. Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Articolo 11

Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta di soggiorno stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante apposito modulo predisposto dal Comune da presentare almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento ai fini della preventiva autorizzazione nelle ipotesi in cui l'eccedenza da compensare sia pari o superiore ad Euro duemilacinquecento/00.

Articolo 12

Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni tributarie ai sensi del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.